



Pubblicato all'Albo Pretorio  
il 02-03-10

IL MESSO COMUNALE

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA  
ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

Pubblicato all'Albo Pretorio  
dal 02-03-10 al 02-06-10  
IL MESSO COMUNALE



Direzione generale del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale  
Servizio territoriale ispettorato ripartimentale di Tempio Pausania

Provincia di OLBIA – TEMPIO  
Comune di CALANGIANUS

Pubblicato all'Albo Pretorio ONLINE  
dal 06/05/11 al 21/05/11  
IL MESSO COMUNALE



## Vincolo idrogeologico

(Art. 1 Regio Decreto Legge 30 dicembre 1923 n. 3267)

Norme di attuazione del Piano di assetto idrogeologico

Art. 9 "Gestione delle aree a vincolo idrogeologico"

(Deliberazione della Giunta Regionale n. 54/83 del 30 dicembre 2004 e s.m.n.)

## Relazione Generale

Redatto da:

l'Ufficiale incaricato

Dott. For. Simonetta Brigaglia

Il Responsabile del Settore tecnico

Dott. For. Nadia Brigaglia

Il Direttore del Servizio  
Dr. Giancarlo MUNTONI



[1515]



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**  
ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

Direzione generale del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale  
Servizio territoriale ispettorato ripartimentale di Tempio Pausania

**PREMESSA**

Con l'adozione e l'approvazione del Piano di Assetto idrogeologico (D.G.R. n.54/33 del 30.12.2004) ed in particolare in applicazione dell'art.9 delle Norme di attuazione del P.A.I. (D.G.R. 17/14 del 24.04.06), il Servizio Territoriale Ispettorato Ripartimentale di Tempio Pausania con il presente atto, avvia la procedura di imposizione del vincolo idrogeologico ai sensi dell'articolo 1 del R.D.L.3267/23 nelle aree di pericolosità frana del Comune di Calangianus.

L'individuazione delle aree da sottoporre a vincolo idrogeologico relativamente ai centri abitati e alla delimitazione delle aree di pericolosità frana segue quanto definito con DGR n. 37/15 del 30.07.09 allegata alla presente relazione.

**Descrizione generale del Comune in cui ricade l'area PAI**

Il territorio comunale di Calangianus ha una superficie territoriale di ettari 12.650 di cui circa 5.300 ettari ricoperti da boschi e confina a partire da nord in senso orario con i Comuni di Luras, Sant'Antonio di Gallura, Telti, Monti, Berchidda e Tempio Pausania.

Il territorio è caratterizzato dal clima di tipo mediterraneo, con estati calde e aride e piovosità concentrata nel periodo autunnale. Nel periodo estivo, da giugno a ottobre, le temperature diurne e notturne sono elevate e variano da 24° a 35°. L'umidità atmosferica si mantiene pressoché intorno a circa il 65%. La zona considerata è interessata prevalentemente da venti provenienti dal quarto quadrante.

Secondo la classificazione fitoclimatica del Pavari l'area ricade interamente nella fascia climatica del Lauretum – sottozona media (Fitoclimatologia della Sardegna - Arrigoni 1968).

Il substrato è composto prevalentemente da rocce granitiche rappresentate principalmente da leucograniti equigranulari.

I suoli di derivazione riflettono il substrato pedogenetico e risultano poco evoluti e con scarsa potenza.

Nelle aree maggiormente interessate dai fenomeni erosivi, conseguenti alla distruzione del manto vegetale ad opera di incendi, prevalgono i suoli caratterizzati da elevata pietrosità e roccia affiorante(litosuoli).

Dal punto di vista idrografico tutta l'area ricade nel sub-bacino 4 "Liscia".

La vegetazione è ascrivibile alla serie sardo-corsa, calcifuga, meso-supramediterranea del leccio rappresentata dal mesobosco a *Quercus ilex* con *Erica arborea*, *Arbutus unedo* ed *Hedera helix*.





**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**  
ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

Direzione generale del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale  
Servizio territoriale ispettorato ripartimentale di Tempio Pausania

Molto ben rappresentata è la serie sarda, calcifuga, mesomediterranea della sughera con i boschi misti di *Quercus suber* e querce caducifoglie. Sono altresì presenti le macchie a diversi stati evolutivi e i pascoli terofitici.

L'attività prevalente dell'area è quella agro-silvo-pastorale.

**Descrizione dell'area PAI:**

Sub Bacino 4 "LISCIA"

Tavola Hg 01/18

Codice Sito a rischio frana B4FR001 del Piano di assetto idrogeologico

L'area PAI in esame, riportata nella tavola succitata è caratterizzata dalla presenza di frane di crollo e ribaltamento in area a franosità diffusa, di tipo relitto, in rocce granitoidi, fratturate in blocchi di varie dimensioni, lungo superfici a giaciture diverse con presenza di numerosi blocchi rotolati verso valle.

Le località inserite nell'area PAI di cui alla tavola Hg 01/18 sono classificate prevalentemente con il codice di pericolosità Hg2.

**Descrizione dei confini:** nell'area in esame (Tavola HG 01/18- Scheda degli interventi B4FR001 denominata Santu Bacchisi) il vincolo ex art. 9 NTA del PAI si sovrappone parzialmente al preesistente vincolo idrogeologico.

**Motivazione del vincolo:** applicazione art.9 delle Norme di attuazione del PAI.

**Allegati:**

**Deliberazione GR n. 37/15 del 30.07.2009**

**Elenco particelle**

**Cartografia: scala 1: 4.000**





REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 37/15 DEL 30.7.2009

Oggetto: Atto di indirizzo applicativo dell'art. 9 delle Norme di Attuazione del Piano Stralcio per l'assetto idrogeologico "Gestione delle aree a vincolo idrogeologico".

L'Assessore della Difesa dell'Ambiente considera preliminarmente che:

- il vincolo idrogeologico rappresenta lo strumento di conservazione dei benefici effetti regimanti del sistema suolo/soprassuolo; infatti, il Regio Decreto Legge 30.12.1923, n. 3267 sottopone a vincolo idrogeologico quei terreni che per effetto di utilizzazioni, contrastanti le buone pratiche d'uso, possono con danno pubblico subire denudazioni, perdere la stabilità o turbare il regime delle acque;
- nelle superfici a vincolo idrogeologico la trasformazione dei boschi in altre qualità di coltura e la trasformazione dei suoli saldi in suoli soggetti a periodica lavorazione sono disciplinate da un regime autorizzatorio, mentre il taglio dei boschi e la gestione dei pascoli e dei seminativi sono subordinati all'osservanza delle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale,
- il contenuto del comma 1 dell'art. 9 delle Norme di Attuazione del PAI prevede che l'organo competente della Regione Sardegna, estenda il vincolo idrogeologico di cui al Regio Decreto Legge 30.12.1923, n. 3267, alle aree delimitate dal PAI come aree di pericolosità da frana;
- la competenza in materia di determinazione finale dell'imposizione del vincolo idrogeologico di cui all'art. 4 del RDL 30.12.1923, n. 3267, è stata conferita alle Province mediante l'art. 61, secondo comma, della L.R. 12 giugno 2006, n. 9;
- l'organo tecnico per la gestione e revisione del vincolo idrogeologico ai sensi dell'art. 1 del RDL n. 3267/1923, è il Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale; infatti, stante il disposto del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, che indica il piano di bacino (artt. 56, 63, 65) come strumento generale nel quale è incardinato il riordino del vincolo idrogeologico, nulla è cambiato in merito alle procedure di imposizione del vincolo medesimo previste dal R.D.L. n. 3267/1923 e dal suo regolamento applicativo (R.D. n. 1126/1926);



- la procedura d'imposizione del vincolo idrogeologico prevede la pubblicazione, presso l'albo pretorio dei Comuni per un periodo di 90 giorni, della cartografia catastale e/o della carta tecnica regionale, nonché dell'elenco catastale delle aree.

L'Assessore della Difesa dell'Ambiente conclude che pertanto, è onere del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale procedere ad attuare le istruttorie tecniche per l'individuazione e pubblicazione delle aree da sottoporre e/o esentare dal vincolo idrogeologico in applicazione dell'art. 9 delle Norme di Attuazione del PAI.

Ciò premesso, l'Assessore riferisce che:

- le aree a <sup>3</sup>(rischio frana) individuate dal PAI, in molteplici casi, inglobano nei loro perimetri centri urbanizzati, il cui suolo non ha le prestazioni regimanti che potrebbero giustificare il vincolo; per di più, la presenza del vincolo idrogeologico su aree edificate costituirebbe un ingiustificato carico burocratico, sia sull'amministrazione che sugli utenti;
- la delimitazione delle stesse aree poggia su confini non ben identificabili, comunque non coincidenti con i limiti catastali;
- per contro, gli artt 2 e 3 del RDL 30.12.1923, n. 3267 prevedono che i confini delle zone da sottoporre a vincolo idrogeologico siano tracciati su una mappa catastale e che gli stessi risultino descrivibili.

L'Assessore della Difesa dell'Ambiente propone pertanto quanto segue:

- ai sensi dell'art. 9 delle Norme di attuazione del PAI il Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale, proceda prioritariamente ad estendere il vincolo idrogeologico di cui al Regio Decreto Legge 30.12.1923, n. 3267, alle aree delimitate dallo stesso PAI come aree di (pericolosità da frana) ricavando l'elenco catastale con l'ausilio del Sistema Informativo della Montagna (SIM) o attraverso l'acquisizione delle mappe catastali;
- siano esclusi i centri urbani dalla procedura in questione, allo scopo di adempiere alle disposizioni dell'articolo 9 delle NTA del PAI secondo i principi di buon andamento e di proporzionalità;
- per la corretta applicazione del combinato disposto dagli artt 2 e 3 del RDL 30.12.1923, n. 3267 con l'art. 9 delle Norme di Attuazione del Piano Stralcio per l'assetto idrogeologico, la delimitazione delle aree coincida con i limiti più prossimi ed esterni al perimetro delle aree delimitate dal PAI come aree di pericolosità da frana, individuati alternativamente in corrispondenza:



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N.  
DEL

a) di elementi fisiografici;

b) dei limiti dei mappali in tutto o in parte inclusi nelle medesime aree di pericolosità da frana.

La Giunta regionale, condividendo quanto rappresentato e proposto dall'Assessore della Difesa dell'Ambiente, constatato che il Direttore generale del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale ha espresso il parere favorevole di legittimità

DELIBERA

di stabilire che:

- fatta salva la competenza delle Province in materia di imposizione del vincolo idrogeologico, il Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale estende il vincolo idrogeologico di cui al Regio Decreto Legge 30.12.1923, n. 3267, alle aree delimitate dal PAI come aree di pericolosità da frana ai sensi della deliberazione della Giunta regionale n. 54/33 del 30 dicembre 2004 e s.m.i.;
- l'elenco catastale delle aree individuate ai sensi del punto precedente, è redatto con l'ausilio del Sistema Informativo della Montagna (SIM) o attraverso l'acquisizione delle mappe catastali;
- i centri urbani sono esclusi dalle aree individuate ai sensi del primo punto;
- la delimitazione delle aree sottoposte a vincolo, ai sensi del primo punto, coincide con i limiti più prossimi ed esterni al perimetro delle aree delimitate dal PAI come aree di pericolosità da frana, individuati alternativamente in corrispondenza:

a) di elementi fisiografici;

b) dei limiti dei mappali in tutto o in parte inclusi nelle medesime aree di pericolosità da frana.

Il Direttore Generale f.f.

Aldo Manca

Il Vicepresidente

Sebastiano Sannitu